



COMUNE DI SANT'ANGELO del PESCO
(Provincia di Isernia)

SEDUTA DEL 28/02/2023

DELIBERA NR.7

**DELIBERAZIONE ORIGINALE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (comma 862 art. 1 L. 145/2018) – Determinazioni.

L'anno Duemilaventitre, addì ventotto del mese di febbraio, alle ore 10,50 con la continuazione, nella solita sala della adunanze, si è riunito la Giunta comunale convocata nei modi di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Nunziatina NUCCI e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.

N°	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1	NUCCI Nunziatina	Sindaco	X	
2	D'ABRUZZO Pasquale	Vice Sindaco	X	
3	LOMBARDOZZI Vincenzo	Assessore		X
		TOTALI	2	1

Partecipa alla seduta la dott. Domenico DI GIULIO Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. (delibera, pagine interne)

La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di regolarità tecnico-contabile (art. 49 T.U.E.L. n. 267/00) dal sottoscritto Responsabile dell'Ufficio Finanziario.

24/02/2023

Il Responsabile del Servizio
f.to dr. Domenico Di Giulio

PROPOSTA DI DELIBERA

Oggetto: Accantonamento obbligatorio al Fondo Garanzia Debiti Commerciali (comma 862 art. 1 L. 145/2018) – Determinazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione;

Premesso

- legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – serie generale n. 303 – supplemento ordinario n. 43 del 29 dicembre 2022, all’articolo 1, comma 775, prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli Enti Locali è stato differito al 30/04/2023 e, non avendo l’ente approvato il bilancio di previsione, si trova in esercizio provvisorio (art. 163 D. Lgs. n. 267/2000);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 10/06/2022 è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10/06/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024;

Ricordato che l’articolo 1 comma 862 della L. 145/2018, prevede espressamente che:

Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente”;*

Ricordato altresì che il comma 859 dell’art.1 della L. 145/2018 prescrive che:

“A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine*

dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;

b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231."

Ricordato inoltre che, come prevede il comma 868 della summenzionata norma, a "decorrere dal 2021, fermo restando quanto stabilito dal comma 861, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture;

Dato atto che il comma 861 dell'art.1 della L. 145/2015 dispone che:

"Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.";

Verificato che la Piattaforma dei Crediti Commerciali alla data del 24/02/2023 attestava i seguenti valori:

- a) indicatore annuale di ritardo dei pagamenti: 47;
- b) indicatore di riduzione del debito commerciale +16,16%;
- c) debito commerciale residuo al 31/12/2022 pari al 26.46% del totale delle fatture commerciali ricevute nell'esercizio 2022 ;

Dato atto che l'art. 9 comma 2 del D. L. 152/2021 consente, limitatamente agli esercizi 2022 e 2023, alle amministrazioni pubbliche di poter elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione dello stock dei debiti commerciali scaduti e non pagati relativo ai due esercizi precedenti previa verifica da parte del competente Organo di Revisione.

Accertato che, sulla scorta dei valori certificati dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali e degli obblighi di comunicazione questo Ente è tenuto ad accantonare il Fondo di garanzia Crediti Commerciali nella percentuale del 5%, nella misura di seguito specificata:

Spese per acquisti di beni e servizi (Macroaggregato 1.03)	470.408,43
Spese finanziate da trasferimenti (spesa sociale, diritto allo studio, etc...)	-232.057,51
Altre spese che rilevano ai fini della cassa vincolata	
TOTALE	238.350,92

Ritenuto di dover provvedere in merito, apportando al bilancio di previsione 2022/2024 esercizio provvisorio 2023 le variazioni di cui agli allegati prospetti (ALL. A), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Acquisito sulla proposta di deliberazione, relativamente alla variazione di bilancio di cui sopra, il parere favorevole rilasciato dall'Organo di Revisione dell'Ente prot. 825/2023;

Acquisito il parere di regolarità tecnico – contabile espresso dal responsabile/dirigente finanziario che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e succ. modd. e integrazioni;

Vista la L. 145/2018;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

Di accantonare l'importo di € **11.917,55** quale Fondo di garanzia debiti commerciali con la codifica U 1.10.01.06.001, come determinato nella tabella che segue, escludendo ai sensi del comma 863 della L. 145/2018 gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifici vincolo di destinazione:

Spese per acquisti di beni e servizi (Macroaggregato 1.03)	470.408,43
Spese finanziate da trasferimenti (spesa sociale, diritto allo studio, etc...)	-232.057,51
Altre spese che rilevano ai fini della cassa vincolata	
TOTALE	238.350,92

Di apportare al Bilancio di previsione 2022/2024 esercizio provvisorio 2023 le variazioni di cui agli allegati prospetti (ALL. A), che formano della presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di garantire idonea copertura al FGDC;

Di adeguare tale Fondo nel corso dell'esercizio qualora siano disposte variazioni di bilancio che modifichino l'importo complessivo del Macroaggregato 03 del Titolo I, al netto degli stanziamenti che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, TUEL, stante l'urgenza per le ragioni di cui in premessa.

LA GIUNTA COMUNALE

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera;

ATTESA l'urgenza di provvedere,

Con voto unanime, espresso in forma palese,

D E L I B E R A

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati;

successivamente

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere per i motivi esplicitati;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese come per legge;

DI DICHIARARE, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Dott.ssa Nunziatina Nucci

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- Venga posta in pubblicazione, all'albo pretorio del Comune, ivi resterà in libera visione del pubblico per 15 giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000.
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell'art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Sant'Angelo del Pesco, li 28.02.2023

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio in data odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per 15 giorni consecutivi, a partire dal 28.02.2023 al 15.02.2023 a norma dell' art. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

- Reg. pubbl. nr. 41

Sant'Angelo del Pesco, li 28.02.2023

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio

Copia Conforme all'originale.

Sant'Angelo del Pesco, li

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Domenico Di Giulio

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA

() Il giorno per essere stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell' art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

(X) Il giorno 28/02/2023 a norma dell' art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.

Sant'Angelo del Pesco, li 28/02/2023

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Domenico Di Giulio
